

**IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) ANNO 2016 - CONFERMA DELLE ALIQUOTE E
DETRAZIONI DELLA COMPONENTE TASI (TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI)**

Sono presenti gli assessori Sigg.: Marconi Alberto, Lavarini Rosanna, Boscaini Paola e Quarella Gianluca.

E' assente l'Assessore Zanolli Paola.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente ad oggetto: "IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) ANNO 2016 - CONFERMA DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELLA COMPONENTE TASI (TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI)" che allegata alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale;

PRESO atto dell'espressione dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, comma primo, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, rispettivamente dal responsabile AREA FINANZIARIA Sig./Sig.ra Simonetta Bogoni e dal responsabile dell'AREA FINANZIARIA Simonetta Bogoni ;

SENTITI gli interventi riportati nell'estratto del verbale relativo al punto 5 dell'ordine del giorno del Consiglio Comunale del 29/04/2016 allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che i presupposti di fatto e di diritto a motivazione sono idonei a determinare l'approvazione di detta proposta di deliberazione;

RITENUTO, opportuno, di far proprie le predette motivazioni;

TUTTO CIO' premesso e considerato;

Si procede alla votazione della proposta di deliberazione.

Presenti al momento della votazione n. 15 Consiglieri Comunali.

Assenti n. 2 Consiglieri Comunali (Marai e Fornaser)

Con votazione palese per alzata di mano che ottiene il seguente risultato:

voti favorevoli	n.	10
voti contrari	n.	4 (Quarella D., Pedrotti, Borghetti e Marchiori)
Astenuti	n.	1 (Baietta)

Su n. 15 consiglieri presenti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

di approvare integralmente la proposta di deliberazione che, in originale, si unisce al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale.

Si procede con la votazione dell'immediata eseguibilità della deliberazione.

Presenti al momento della votazione n. 15 Consiglieri Comunali.

Assenti n. 2 Consiglieri Comunali (Sigg.: Marai e Fornaser)

Successivamente il Consiglio Comunale, con separata votazione palese per alzata di mano

voti favorevoli	n.	10
voti contrari	n.	4 (Quarella D., Pedrotti, Borghetti e Marchiori)
Astenuti	n.	1 Baietta)

Su n. 15 consiglieri presenti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile per ragioni d'urgenza ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000.

Allegati:

estratto del verbale relativo al punto 5 dell'Ordine del Giorno del 29/04/2016

Estratto del verbale relativo al punto n. 5 dell'Ordine del Giorno del Consiglio Comunale del 29.04.2016

Relazione l'Ass. Marconi il quale dichiara che con la deliberazione vengono confermate le aliquote della TASI, ad eccezione dell'abitazione principale che per il 2016 è stata esclusa dalla tassazione in questione ad eccezione delle abitazioni signorili. Dà lettura delle aliquote specifiche che vengono confermate. Precisa che all'interno della delibera è prevista la spesa con i relativi importi che vengono coperti con il tributo della TASI, ossia illuminazione pubblica, manutenzione verde, pubblica sicurezza e vigilanza, servizi socio assistenziali, servizi cimiteriali, protezione civile, per un totale di 2.166.000,00 euro circa. Precisa che non sarà questo l'introito della Tasi ma ci sarà il riversamento da parte dello Stato della parte che non verrà più versata dai cittadini per l'esenzione dell'abitazione principale.

INTERVENTI

Interviene il Cons. Marchiori il quale chiede, circa le destinazioni ai servizi indivisibili, perché non c'è nulla per la manutenzione delle strade, forse perché saranno coperte all'interno dei capitoli del bilancio di previsione.

Risponde il Presidente il quale dichiara che saranno finanziate con il CDS e con i trasferimenti dello Stato.

Il Cons. Marchiori chiede se l'importo totale esclude o comprende il fondo di solidarietà dello Stato.

L'Ass. Marconi risponde che è un tabella di individuazione di servizi che possono essere ipoteticamente coperti con l'entrata della Tasi ma non è che con quella entrata si va a finanziare la spesa di quei servizi, per il principio della generalità delle entrate che devono andare a coprire la generalità delle spese. Chiarisce che l'entrata del tributo TASI deriverà in parte dal trasferimento dello Stato e in parte dal versamento in autoliquidazione dei cittadini.

Interviene il Cons. Borghetti la quale chiarisce la sua interpretazione di quanto scritto in delibera.

Non vi sono altri interventi.
Non vi sono dichiarazioni di voto.

Si procede alla votazione della proposta di deliberazione.

Presenti al momento della votazione n. 15 Consiglieri Comunali.
Assenti n. 2 Consiglieri Comunali (Marai e Fornaser).

Si procede alla votazione palese per alzata di mano che ottiene il seguente risultato:

voti favorevoli	n. 10
voti contrari	n. 4 (Quarella D., Pedrotti, Borghetti, Marchiori)
Astenuti	n. 1 Baietta

Su n. 15 consiglieri votanti.

Si procede alla votazione per l'immediata eseguibilità della deliberazione.

Presenti al momento della votazione n. 15 Consiglieri Comunali.
Assenti n. 2 Consiglieri Comunali (Marai e Fornaser).

Si procede alla votazione palese per alzata di mano che ottiene il seguente risultato:

voti favorevoli	n. 10
voti contrari	n. 4 (Quarella D., Pedrotti, Borghetti, Marchiori)
Astenuti	n. 1 Baietta

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile per ragioni d'urgenza ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000.

Il Presidente proclama l'avvenuta approvazione della deliberazione e la sua immediata eseguibilità.



COMUNE DI PESCANTINA
Provincia di Verona

Il sottoscritto ALBERTO MARCONI avanza al *Consiglio Comunale* la seguente proposta di deliberazione, avente ad oggetto:

**IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) ANNO 2016 - CONFERMA DELLE ALIQUOTE E
DETRAZIONI DELLA COMPONENTE TASI (TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI)**

L'AMMINISTRATORE COMUNALE
(ALBERTO MARCONI)

Proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente per oggetto:

IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) ANNO 2016 - CONFERMA DELLE ALIQUOTE E
DETRAZIONI DELLA COMPONENTE TASI (TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI)

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il/La sottoscritto/a Simonetta Bogoni, quale Responsabile AREA FINANZIARIA, essendo state eseguite tutte le procedure di legge previste per la fattispecie, valutate ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione del provvedimento, esprime, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49, primo comma, del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000

Parere Favorevole per le motivazioni allegate alla presente proposta

Parere NON Favorevole per le motivazioni allegate alla presente proposta

in ordine alla regolarità tecnica della proposta stessa.

la presente proposta non necessita di parere di regolarità tecnica trattandosi di mero atto di indirizzo.

Pescantina, li 18/04/16

IL RESPONSABILE
AREA FINANZIARIA
Simonetta Bogoni

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

La sottoscritta, Bogoni d.ssa Simonetta, quale Responsabile dell'area Finanziaria esprime, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Parere Favorevole per le motivazioni allegate alla presente proposta

Parere NON Favorevole per le motivazioni allegate alla presente proposta

in ordine alla regolarità contabile della proposta stessa.

PRENOTAZIONE IMPEGNO n. _____ al Cap. _____ del B.P. 2016
ACCERTAMENTO n. _____ al Cap. _____ del B.P. 2016

La presente proposta non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Pescantina, li 18/04/16

LA RESPONSABILE
DELL'AREA FINANZIARIA
(Bogoni d.ssa Simonetta)

Proposta : AREA FINANZIARIA\\TRIBUTI/RAPPORTI CON
PARTECIPATE/SUAP/COMMERCIO

Anno.....: 2016

Numero proposta : 14

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) ANNO 2016 - CONFERMA DELLE ALIQUOTE
E DETRAZIONI DELLA COMPONENTE TASI (TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

RICORDATO che la TASI:

- era destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all'IMU sull'abitazione principale e la maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq., quest'ultima pagata nel 2013 direttamente a favore dello Stato, entrambe soppresse;
- ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli;
- è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall'altro. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune, nell'ambito del regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall'utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore;
- è calcolata come maggiorazione dell'imposta municipale propria, in quanto condivide con la stessa la base imponibile e l'aliquota;

RICHIAMATA inoltre la legge 28 dicembre 2015, n. 208, legge di Stabilità 2016, la quale, in attesa della riforma della tassazione locale immobiliare, con riferimento alla TASI, ha previsto:

- l'esenzione dall'imposta a favore delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del proprietario e/o dell'utilizzatore, a condizione che non siano accatastate nelle categorie A/1, A/8 o A/9;

- la riduzione del 75% a favore degli immobili locati a canone concordato;

TENUTO CONTO che le modifiche alla disciplina della TASI introdotte dalla legge n. 208/2015 comportano una perdita di gettito, alla quale il legislatore, dopo apposita stima, dovrà far fronte attraverso un incremento del Fondo di solidarietà comunale erogato in base alle riscossioni conseguite nel 2015;

RICHIAMATI in particolare i commi 676 e 677 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come da ultimo modificati dall'articolo 1, comma 679, della legge n. 190/2014, i quali testualmente recitano:

676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.

VISTO inoltre l'articolo 1, comma 28, della legge n. 208/2015, il quale stabilisce che "Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015";

ATTESO che la disciplina TASI sopra individuata, per quanto riguarda le aliquote, prevede:

1. un'aliquota di base dell'1 per mille, che i comuni possono ridurre sino all'azzeramento (comma 676);
2. la possibilità di incrementare l'aliquota di base, fermo restando che:
 - per l'anno 2015 l'aliquota non può superare il 2,5 per mille (comma 677);
 - la somma delle aliquote IMU e TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale e altri immobili non può essere superiore all'aliquota massima IMU consentita dalla legge statale al 31 dicembre 2013. Tale limite può essere aumentato, per l'anno 2016, dello 0,8 per mille, qualora il comune si sia avvalso di tale facoltà nell'anno 2015;
 - per i fabbricati rurali strumentali l'aliquota non può in ogni caso superare l'1 per mille (comma 678);

3. la possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e destinazione degli immobili (comma 683);

RITENUTO necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni della Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI) per l'anno 2016 ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;

VISTI:

a) l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione *"le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali"*;

b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

VISTO infine l'articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

VISTO il DM del Ministero dell'interno in data 01 marzo 2016 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 in data 07/03/2016), il quale ha prorogato al 30 aprile 2016 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2016;

DATO ATTO che questo comune, per l'anno d'imposta 2015, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 in data 03/08/2015, esecutiva ai sensi di legge, ha confermato le aliquote e le detrazioni della Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI), già in vigore nell'anno 2014:

VISTO l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, il quale ha sospeso, per l'anno 2016, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che:

26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della

legge 23 dicembre 2009, n. 191 , nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 , né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

RILEVATO dunque, sulla base della norma sopra richiamata, che il comune, per l'anno di imposta 2016, può unicamente

1. ridurre l'aliquota della TASI;
2. confermare la maggiorazione dello 0,8 per mille applicata nel 2015 sugli immobili diversi da quelli esonerati;

CONSIDERATO che al fine di assicurare il pareggio del bilancio 2016, in corso di predisposizione, per il mantenimento degli equilibri di bilancio e dei saldi utili al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e per garantire i servizi alla cittadinanza, è opportuno determinare le aliquote e le detrazioni della TASI, nelle stesse misure applicate nell'anno 2015, fermo restando le modificazioni disposte dalle norme di legge sopra citate e precisamente:

- **aliquota T.A.S.I. ordinaria nella misura di 0,25 punti percentuali per:**
 - fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- **aliquota TASI ordinaria nella misura di 0,1 punti percentuali per:**
 - fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;
- **aliquota TASI ridotta nella misura di 0 punti percentuali per:**
 - tutti i fabbricati, aree edificabili e terreni assoggettati ad aliquota I.M.U. del 1,06 per cento;
 - unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze ed assoggettate ad aliquota I.M.U. del 0,6 per cento;
 - abitazioni concesse in comodato gratuito tra genitori e figli ed assoggettate ad aliquota I.M.U. del 0,66 per cento;

VISTO il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC), con il quale (Capo III) viene regolamentata la disciplina del tributo per i servizi indivisibili (TASI), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 28 giugno 2014, e

successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare l'articolo 34, dove è previsto che annualmente, con deliberazione del Consiglio Comunale saranno individuati i servizi indivisibili comunali ed indicati analiticamente i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

TENUTO conto che per i servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi, le prestazioni, le attività, le opere, forniti dai comuni alla collettività, per i quali non è attivo alcun specifico tributo o tariffa, la cui utilità ricade omogeneamente su tutti i cittadini con impossibilità di quantificare il maggiore o minore beneficio tra un soggetto e l'altro, non potendo, in ogni caso, effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale;

APPURATO quindi che:

- il tributo in parola, in sede di predisposizione dello schema di bilancio 2016, è stato quantificato in complessivi € 1.305.000,00 (tributo + incremento fondo di solidarietà comunale Tasi), per garantire gli equilibri di tale documento programmatico;
- tale gettito garantisce la parziale copertura nella misura del 60,22% dei servizi comunali indivisibili, identificabili in quelli riportati nella tabella che segue nell'ambito della quale sono riportati i relativi costi determinati con riferimento al personale addetto, all'acquisto di beni, alle prestazioni di servizi, all'utilizzo di beni di terzi ed ai trasferimenti e precisamente

SPESE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	380.000,00
SPESE MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO (escluse spese finanziate con oneri urbanizzazione)	83.000,00
SPESE MANUTENZIONE STRADE (escluse spese finanziate con proventi violazioni C.D.S. e con Fondo Sviluppo Investimenti)	=
QUOTA PARTE SPESA PUBBLICA SICUREZZA E VIGILANZA (escluse spese finanziate con proventi violazioni C.D.S.)	339.626,00
SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI (escluse spese finanziate con proventi utenti e contributi altri enti)	1.154.450,00
SERVIZI CIMITERIALI	49.800
SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE	3.500,00
ALTRI SERVIZI - ANAGRAFE	156.606,00
totale	2.166.982,00

RICHIAMATO il D. Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000 e s.m.i., con particolare riferimento all'art. 42 relativo alle competenze del Consiglio Comunale;

VISTE le disposizioni di legge in precedenza richiamate;

VISTO l'articolo 172 del Dlgs 267/2000;

ACQUISITI nel merito i pareri del responsabile dell'Area Servizi Finanziari in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento comunale di contabilità;

PROPONE DI DELIBERARE

per le motivazioni indicate in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

1. di determinare, per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate, per l'esercizio 2016 le aliquote per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) mediante conferma di quelle in vigore per l'anno 2015, fermo restando le modificazioni disposte dalle norme di legge in premessa citate, come segue:
 - **aliquota T.A.S.I. ordinaria nella misura di 0,25 punti percentuali per:**
 - fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
 - **aliquota TASI ordinaria nella misura di 0,1 punti percentuali per:**
 - fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;
 - **aliquota TASI ridotta nella misura di 0 punti percentuali per:**
 - tutti i fabbricati, aree edificabili e terreni assoggettati ad aliquota I.M.U. del 1,06 per cento;
 - unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze ed assoggettate ad aliquota I.M.U. del 0,6 per cento;
 - abitazioni concesse in comodato gratuito tra genitori e figli ed assoggettate ad aliquota I.M.U. del 0,66 per cento;
2. di dare atto che il gettito del tributo TASI anno 2016, stimato in complessivi € 1.305.000,00 (tributo + incremento fondo di solidarietà comunale Tasi), è destinato al finanziamento dei servizi indivisibili sotto indicati:

SPESE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	380.000,00
SPESE MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO (escluse spese finanziate con oneri urbanizzazione)	83.000,00
SPESE MANUTENZIONE STRADE (escluse spese finanziate con proventi violazioni C.D.S. e con Fondo Sviluppo Investimenti)	=
QUOTA PARTE SPESA PUBBLICA SICUREZZA E VIGILANZA (escluse spese finanziate con proventi	339.626,00

violazioni C.D.S.)	
SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI (escluse spese finanziate con proventi utenti e contributi altri enti)	1.154.450,00
SERVIZI CIMITERIALI	49.800
SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE	3.500,00
ALTRI SERVIZI - ANAGRAFE	156.606,00
totale	2.166.982,00

3. di stabilire, ai sensi dell'art. 1, comma 682 L. 147/2013, che la percentuale dei costi dei servizi indivisibili, analiticamente indicati al punto 2), coperti nel 2016 con la TASI è pari al 60,22 per cento;
4. di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2016;
5. di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda al Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale N° 7 in data 28/06/2014 e successive modificazioni;
6. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dall'esecutività della presente deliberazione e comunque entro e non oltre il 14 ottobre (termine perentorio), ai sensi dell'articolo 13, comma 12, del d.L. n. 201/2011 (L. n. 214/2011) e dell'articolo 1, comma 688, undicesimo periodo, della legge n. 147/2013;
7. di dare atto che la presente deliberazione costituisce allegato al Bilancio di previsione 2015, ai sensi dell'articolo 172 del Dlgs 267/2000;

Allegati:

- Nessuno.

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) ANNO 2016 - CONFERMA DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELLA COMPONENTE TASI (TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI)

Letto approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
MASCANZONI LORENZO

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Letizia Elena

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune in data odierna per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 comma 1 del D. Lgs. N. 267 del 18.08.2000 (relata di pubblicazione n. 592).

Pescantina, li 18.05.2016

IL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA
Dott. Emilio Gozzi
L'ADDETTO DEL SERVIZIO SEGRETARIA
Cristina Venturi

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il : 29.04.2016

- a norma dell'art. 134 comma 3 del D. Lgs. N. 267 del 18.08.2000.
 a norma dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. N. 267 del 18.08.2000.

Pescantina, li 19 MAG. 2016

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Letizia Elena
IL VICESEGRETARIO
Dott. Emilio Gozzi

La presente deliberazione è stata:

- REVOCATA/ANNULLATA con deliberazione di Consiglio Comunale n. _____ del _____